

COPIA



## COMUNE DI GROTTE DI CASTRO (Provincia di Viterbo)

### CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 12 del 15/06/2021

**Oggetto:** APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

L'anno duemilaventuno e questo dì quindici del mese di giugno alle ore 19,15 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	s	
ROSSI RICCARDO	VICE SINDACO	s	
TEMPERINI GIORGIO	CONSIGLIERE	s	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	s	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	s	
BRINCHI CARLO	CONSIGLIERE	s	
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE	s	
DOTTARELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	s	
ERAMO FABIANA	CONSIGLIERE		s

Presenti 9 Assenti 1

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa Elena Piccoli Segretario del Comune incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli Enti Locali;

**Ritenuto** necessario provvedere all'adozione di un regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di Polizia Locale;

**Visto** il vigente regolamento del Corpo di Polizia Locale;

**Considerato**, altresì, utile, per esigenze di semplificazione, strutturare il Regolamento del Corpo di Polizia Locale in articoli, come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

**Attesa** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,

Con voti unanimi,

### **D E L I B E R A**

Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il Regolamento del Servizio di Polizia Locale;

Copia del medesimo sarà depositato presso l'ufficio segreteria e pubblicato nel sito istituzionale del Comune, affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

Una copia del regolamento sarà altresì consegnata ai responsabili dei servizi interessati.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Camilli Piero*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*F.to Camilli Piero*

---

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*  
*F.to CAMILLI PIERO*

---

*Il Segretario Comunale*  
*F.to Dr.ssa Elena Piccoli*

---

#### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **21/06/2021** al **06/07/2021** al n. **348** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale*  
*F.to Dr.ssa Elena Piccoli*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2021 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro lì **15/06/2021**

*Il Segretario Comunale*  
*F.to Dr.ssa Elena Piccoli*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario*  
*Dr.ssa Elena Piccoli*

Lì .....

---

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

**COMUNE DI GROTTE DI CASTRO  
PROVINCIA DI VITERBO**



**REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 15/06/2021

## **CAPO I – NORME GENERALI**

- 1 Contenuto del regolamento
- 2 Principi generali
- 3 Comunicazione del regolamento

## **CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

- 4 Istituzione del Servizio
- 5 Organico
- 6 Direzione e vigilanza
- 7 Qualità rivestite dal personale del servizio
- 8 Competenza territoriale
- 9 Attività
- 10 Compiti

## **CAPO III - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

- 11 Finalità dei servizi
- 12 Ordini e disposizioni di servizio
- 13 Obbligo di intervento e di rapporto
- 14 Inizio e termine del servizio
- 15 Orario di servizio
- 16 Obbligo di permanenza in servizio

## **CAPO IV - NORME DI COMPORTAMENTO**

- 17 Norme generali di comportamento
- 18 Riservatezza e segreto d'ufficio
- 19 Rapporti interni al servizio
- 20 Rapporti esterni
- 21 Comportamento in pubblico
- 22 Saluto
- 23 Cura della persona
- 24 Cura dell'uniforme

## **CAPO V - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO – ADDESTRAMENTO**

- 25 Formazione, aggiornamento professionale, addestramento fisico

## **CAPO VI - VEICOLI, MEZZI, DOTAZIONI TECNICHE**

- 26 Mezzi in dotazione degli operatori della polizia locale

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

- 27 Pubblicità del regolamento
- 28 Entrata in vigore

## CAPO I – NORME GENERALI

### **Art. 1. Contenuto del regolamento**

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il Servizio di Polizia Locale e l’istituzione del Servizio di Polizia Locale, nel rispetto delle seguenti norme:

- legge 7 marzo 1986 n. 65, legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;
- d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento degli enti locali;
- d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- le vigenti norme regionali.

L’organizzazione e il funzionamento del servizio sono disciplinati dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

### **Art.2. Principi generali**

#### **a) Esercizio dei compiti istituzionali e disciplina**

Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Polizia Locale promuove la collaborazione ed il dialogo con i cittadini, cercando di privilegiare la prevenzione prima della repressione, l’educazione prima della censura e basa il proprio ruolo sul prestigio e sull’autorevolezza più che sulla sola autorità.

#### **b) Principio di egualanza e pari opportunità**

1. Il Servizio tutela la pari dignità e l’effettiva egualanza, nei limiti delle effettive differenze fisiche, senza alcuna distinzione e discriminazione di sesso.
2. Tutto il personale di Polizia Locale ha il pieno ed incondizionato diritto alla pari opportunità, anche attraverso pari possibilità di avanzamento culturale e professionale.

#### **c) Principio di efficienza e decentramento**

1. Il Servizio di Polizia Locale viene svolto secondo il principio del decentramento e della localizzazione degli interessi pubblici da curare, avendo come scopo il raggiungimento della massima efficienza del servizio su tutto il territorio comunale.

#### **d) Principio di semplificazione e sussidiarietà**

1. La Polizia Locale limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento da parte dei cittadini delle attività loro consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
2. Nello svolgimento delle proprie competenze, la Polizia Locale cercherà di adempiere le proprie funzioni ed i propri compiti nel modo più semplice ed efficiente possibile, nell’interesse dei cittadini.

#### **e) Rotazione dei servizi**

Al fine di valorizzare ed ampliare la professionalità del personale della Polizia Locale, e per ampliare le competenze e l’esperienza, nei limiti delle possibilità operative, viene favorita la rotazione del personale nei servizi.

#### **f) Estensione del regolamento**

Salvo che non sia diversamente stabilito ed in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutto il personale della Polizia Locale, al personale amministrativo o a tutti coloro che, anche temporaneamente, prestino servizio presso il Servizio o comunque nel settore della Polizia Locale.

### **Art. 3 Comunicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell’Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e al Presidente della Regione Lazio.

## **CAPO II – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

### **Art. 4. istituzionale del servizio**

E’ istituto il Servizio di Polizia Locale del Comune di Grotte di Castro, quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale.

### **Art. 5. Organico**

L’organico e la struttura gerarchico-funzionale del Servizio di Polizia Locale vengono stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle unità di personale assegnate all’Ente.

### **Art. 6. Direzione e vigilanza**

1. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, imparte direttive al Responsabile del Servizio, vigila sull’espletamento del Servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell’esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del Servizio di Polizia Locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra la detta autorità ed il Sindaco.

### **Art. 7 Qualità rivestite dal personale del servizio**

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Operatori, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio e agli addetti al coordinamento ed al controllo, ai sensi degli articoli 57 e 221, comma 3, del Codice di procedura penale. Assumono pertanto, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo;
  - b) servizio di Polizia Stradale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tale senso: preengono ed accertano gli illeciti relativi alla circolazione stradale; disciplinano il traffico anche tutelando e controllando in merito all’uso della strada; effettuano servizi di scorta ai fini della sicurezza della circolazione; effettuano rilievi tecnici riguardanti gli incidenti stradali;
  - c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, ai sensi della legge n. 65/1986, rivestendo a tal fine la qualifica d’Agente di Pubblica Sicurezza. Il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei richiesti requisiti.

### **Art. 8. Competenza territoriale**

1. L’ambito territoriale ordinario dell’attività di Polizia Locale è quello del Comune.

2. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
3. Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

### **Art. 9. Attività**

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale debbono vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative emanate dalle autorità competenti ed in particolare delle norme di polizia urbana, rurale, edilizio-urbanistica, commerciale, sulle attività produttive e sulle attività soggette al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, vigilando sull'ordine, la sicurezza e la quiete pubblica, sul patrimonio sia pubblico che privato e sul decoro.
2. Prestano soccorso nei casi disastri e calamità svolgendo anche funzioni ed operazioni di protezione civile di competenza comunale; operano nei servizi di vigilanza, scorta, rappresentanza nonché nei servizi d'ordine inerenti alle attività istituzionali del Comune;
3. Agli addetti al servizio di Polizia Locale sono attribuite funzioni di Polizia Amministrativa; accertano quindi gli illeciti amministrativi e penali e curano tutta la fase procedimentale di propria competenza.
4. Gli addetti al servizio di Polizia Locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

### **Art. 10. Compiti**

1. Al Servizio di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
  - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia Locale;
  - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla regione e dagli Enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;
  - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e ceremonie;
  - d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
  - e) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
  - f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
  - g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
  - h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
  - i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
  - l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune;
  - m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal Sindaco.
2. Gli addetti alla Polizia Locale non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti alle proprie funzioni.

## **CAPO III - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 11. Finalità dei servizi**

L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal Sindaco per il perseguitamento del pubblico interesse.

### **Art. 12. Ordini e disposizioni di servizio**

1. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato imparte le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

### **Art. 13. Obbligo di intervento e di rapporto**

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Servizio deve richiedere gli interventi necessari.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Sindaco, con apposita relazione scritta, sugli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

### **Art. 14. Inizio e termine del servizio**

1. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita presso l'unità cui è assegnato, in perfetto ordine nella persona, con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritto.
2. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.
3. Deve cessare dal servizio all'ora prestabilita, evitando, salvi casi eccezionali e comprovabili, di abbandonare la zona, l'ufficio o il servizio assegnati prima del tempo.

### **Art. 15. Orario di servizio**

1. In esecuzione di quanto disposto dall'art. 12 Legge Regionale Lazio n. 1/2005, il servizio di Polizia Locale è garantito per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.
2. Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.
3. E' fatto obbligo, a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni.
4. Tutti gli appartenenti alla polizia locale dovranno eseguire turni di lavoro di 6 ore giornaliere consecutive, per complessive 36 ore settimanali, secondo ritmi di turnazione settimanale.
5. Al personale spetta un giorno di riposo settimanale che, possibilmente, nel periodo di vigenza dell'ora solare, deve coincidere con la domenica. Il riposo settimanale, qualora non possa per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.
6. Per esigenze straordinarie ed imprevedibili, i turni possono subire variazioni.

## **Art. 16. Obbligo di permanenza in servizio**

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

## **CAPO IV – NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 17. Norme generali di condotta**

1. Il comportamento generale del personale della Polizia Locale si uniforma al Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
2. In particolare, il personale della Polizia Locale deve:
  - a) mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto d'interessi;
  - b) non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
  - c) tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza e cortesia e una condotta irreprerensibile, operando con senso di responsabilità e nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, al fine di riscuotere stima, fiducia e rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali;
  - d) astenersi da apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione e degli Uffici Comunali, dei superiori e degli altri appartenenti al Servizio;
  - e) evitare situazioni, comportamenti o atteggiamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione, al decoro dell'Amministrazione Comunale e del Servizio di Polizia Locale;
  - f) mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori del servizio;
  - g) astenersi dal frequentare locali o compagnie notoriamente pregiudicate o contrarie al buon costume;
  - h) nel rispetto dell'orario di lavoro, dedicare la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, impegnandosi ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini, assumendosi le responsabilità connesse ai propri compiti.

### **Art. 18. Riservatezza e segreto d'ufficio**

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non abbia titolo, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio, a pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione delle notizie d'interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è autorizzata previa informativa al Sindaco, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti resi pubblici ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241, relativa alle norme in materia di provvedimenti amministrativi.
3. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio e degli Amministratori Comunali, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

## **Art. 19. Rapporti interni al Servizio**

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio devono essere improntati al reciproco rispetto ed alla massima cortesia, evitando di menomare o diminuire, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio e per conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

## **Art. 20. Rapporti esterni**

1. Nei rapporti esterni, il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a ledere l'immagine dell'Amministrazione e del Servizio.
2. I contatti ufficiali con i mezzi d'informazione devono essere curati esclusivamente dal personale delegato.

## **Art. 21. Comportamento in pubblico**

1. Durante l'espletamento dei compiti istituzionali, l'appartenente al servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprerensibile operando con senso di responsabilità.
2. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
3. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

## **Art. 22. Saluto**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli appartenenti al Servizio salutano militarmente, con stile rigido ed austero nei servizi d'onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico.
2. Il saluto è una forma di cortesia tra pari grado o pari qualifica ed è dovuto ai superiori gerarchici che hanno l'obbligo di rispondere al saluto; questa forma di cortesia si applica anche nei confronti del personale delle altre forze di Polizia e delle Forze Armate.
3. Il personale in divisa, inoltre, rende il saluto militare ai simboli ed alle personalità che rappresentano le istituzioni.

## **Art. 23. Cura della persona**

Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, compatibili con il decoro della divisa, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio dell'Amministrazione che rappresenta.

## **Art. 24. Cura della divisa**

1. Le attività di Polizia Locale debbono essere svolte in uniforme. Possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e quando ciò venga preventivamente autorizzato.
2. E' vietato variare la foggia dell'uniforme ed usare fregi e distintivi non previsti dai regolamenti.
3. I capi di vestiario forniti dall'amministrazione dovranno essere custoditi con la massima diligenza.
4. L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, devono essere limitati alle sole ore di servizio o ai casi autorizzati, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.

## CAPO V – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ADDESTRAMENTO

### **Art. 25. Formazione, aggiornamento professionale, addestramento fisico**

1. Tutto il personale della Polizia Locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
2. Tutto il personale della Polizia Locale è tenuto a frequentare periodi corsi di addestramento fisico; in particolare, gli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Pubblica Sicurezza sono tenuti a frequentare specifici corsi di addestramento riguardo l’uso delle armi in dotazione.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

## CAPO VI – VEICOLI, MEZZI, DOTAZIONI TECNICHE

### **Art. 26. Mezzi in dotazione degli operatori della polizia locale.**

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli addetti alla Polizia Locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione in applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n° 65.
2. Il personale consegnatario di un veicolo della Polizia Locale deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Il personale in servizio ed i veicoli possono essere dotati di bodycam o di altri strumenti similari di ripresa audio visiva, nel rispetto del Codice Privacy, per monitorare l’attività e la condotta in servizio di chi le indossa, ma anche per accettare eventuali responsabilità di terzi durante controlli ed accertamenti.

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 27. Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

### **Art. 28. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Grotte di Castro per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi di esecutività.